Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — **Roma — Domenica 23 Novembre** — **Numero 273**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 467 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per i seguenti reati commessi fino alla data del presente decreto:

a) reati di azione pubblica preveduti nella legge sulla stampa;

b) delitti di duello preveduti negli articoli 237, 238, 239 n. 3, 241 e 244 del Codice penale;

c) delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di Regolamenti, ordini o discipline, indicati nell'articolo 375 del Codice penale, eccetto che ne siano derivate la morte, o lesioni personali prevedute nel n. 2 dell'articolo 372 del Codice stesso;

d) furti di legna commessi nei boschi, quando il valore della cosa rubata non ecceda le lire venti e non concorra alcuna delle circostanze previste nell'articolo 404 del Codice penale;

e) reati di diserzione dalle navi mercantili nazionali commessi sia da cittadini, sia da stranieri, e che sono preveduti negli articoli 264 a 280 del Codice per la marina mercantile.

Art. 2.

È altresì concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nel testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), fatta eccezione, per gli ammoniti, delle contravvenzioni di cui negli articoli 464 e 465 del Codice penale e 110 della legge di pubblica sicurezza;

b) contravvenzioni alle leggi ed ai Regolamenti sullo stato civile;

c) contravvenzioni prevedute negli articoli 110 e 111, n. 1, del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª);

d) contravvenzioni prevedute nella legge sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

e) contravvenzioni alle leggi ed ai Regolamenti forestali, purchè la pena pecuniaria applicabile od applicata non ecceda lire trecento;

f) contravvenzioni alle leggi sulla caccia e sulla pesca;

g) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), nonchè nella legge concernente l'ampliamento del servizio ippico del 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), e nel relativo Regolamento approvato con R. decreto del 24 giugno 1888, n. 5531 (serie 3ª);

h) contravvenzioni agli articoli 177 e 180 del Codice di commercio;

i) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), nella legge sul saggio e marchio dei metalli preziosi del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e nei relativi Regolamenti approvati coi RR. decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3), e 24 marzo 1892, n. 200;

k) contravvenzioni prevedute nella legge sulla polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184, e nel relativo Regolamento approvato con R. decreto 14 gennaio 1894, n. 19; e contravvenzioni prevedute nell'articolo 18 del Regolamento approvato con Sovrano rescritto del 5 marzo 1851, per l'estrazione dello zolfo col sistema dei calcaroni in Sicilia;

l) contravvenzioni prevedute nella legge 11 febbraio 1886, n. 3657 (serie 3ª), sul lavoro dei fanciulli, e nel relativo Regolamento, approvato con R. decreto del 17 settembre 1886, n. 4082 (serie 3ª);

m) contravvenzioni prevedute nella legge sugli infortunî degli operai sul lavoro del 17 marzo 1898, n. 80, e nel relativo Regolamento, approvato con R. decreto del 25 settembre 1898, n. 411, fatta eccezione per le contravvenzioni di cui nell'articolo 21 della legge medesima.

n) contravvenzioni prevedute nel Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità delle strade ferrate, approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª);

o) contravvenzioni prevedute negli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), sulla requisizione dei quadrupedi, purchè entro quattro mesi da oggi i contravventori facciano le dichiarazioni prescritte negli articoli medesimi;

p) ogni altra contravvenzione preveduta nei codici, nelle leggi e nei regolamenti, purchè le pene ivi stabilite od applicate dal giudice non superino i tre mesi, se restrittive della libertà personale, ovvero novecento lire, se pecuniarie, e nel caso che queste due specie di pene siano comminate od applicate congiuntamente, purchè, convertendo la pena pecuniaria a termini di legge, la pena restrittiva non superi, nel complesso, i tre mesi.

Art. 3.

I marinai ammessi a godere dell'amnistia concessa col presente decreto sono reintegrati nei loro diritti verso la cassa degli invalidi per quanto riguarda la navigazione utile alla liquidazione dei loro assegnamenti, anteriore alla diserzione.

Art. 4.

Il presente decreto non pregiudica le azioni civili derivanti dai reati, nè i diritti dei terzi.

Esso non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie, per i quali si provvede con separato decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 468 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti e per le Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato ed decretiamo:

Art. 1.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;

b) per le contravvenzioni alla legge sulle volture catastali 4 luglio 1897, n. 276 (testo unico);

c) per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, relative all'esecuzione delle volture nel nuovo catasto dei terreni;

d) per le contravvenzioni relative ai repertori prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi, previste dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge (testo unico) del 26 gennaio 1896, n. 44;

e) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime, previste sia dall'articolo 20 della detta legge 26 gennaio 1896, in quanto concernano il registro dei premi e la conservazione delle polizze originali e delle quietanze ivi indicate; sia dagli articoli 19, 21 terzo comma, e 22 della legge medesima; come pure per le contravvenzioni relative ai repertori da tenersi per le stesse assicurazioni, giusta l'articolo 6, secondo comma, del R. decreto 5 dicembre 1895, n. 678.

Non avrà però luogo il condono se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte. Nel caso contemplato dalla lettera *c)* non avrà luogo il condono se nel termine predetto non sia stato provveduto al completamento degli atti indicati negli articoli 3 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321.

Art. 2.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni agli articoli 24 e 32 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), pel riordinamento dell'imposta fondiaria;

b) per le contravvenzioni all'articolo 7 della legge 23 giugno 1873, n. 1444, relativa alle omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette; all'articolo 69 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; agli articoli 13 e 14 del relativo Regolamento, approvato con R. decreto 3 novembre 1894, n. 493.

Sono condonate egualmente le soprattasse incorse e non pagate fino alla data del presente decreto, prescritte dagli articoli 1 e 4 della legge 23 giugno 1873, n. 1444, per omesse od inesatte dichiarazioni delle imposte dirette.

Art. 3.

È concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni in materia di tasse di bollo previste nel titolo ottavo della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414;

b) contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di borsa;

d) contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

e) contravvenzioni alla legge relativa alla tassa annuale sui velocipedi.

Per le contravvenzioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, l'amnistia non ha effetto se, entro tre mesi dalla data del presente decreto, non siano, per qualsiasi motivo, pagate le tasse tuttora dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte.

Art. 4.

È concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzioni concernenti le tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose e previste dall'articolo 21 della legge 3 luglio 1864, n. 1827;

b) contravvenzioni previste dall'articolo 10 del Regolamento approvato con R. decreto 1° maggio 1881, n. 183, per la tassa di fabbricazione dell'olio di semè di cotone;

c) contravvenzioni previste dall'articolo 47 del Regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1902, n. 210, per la tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno;

d) contravvenzioni previste dall'articolo 17 del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125, per la tassa sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro;

e) contravvenzioni previste dall'articolo 26 del testo unico di legge per la tassa sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti, approvato con R. decreto 2 marzo 1902, n. 56;

f) contravvenzioni previste dall'articolo 20 del Regolamento approvato con R. decreto 16 aprile 1896, n. 106, per la tassa sulla fabbricazione del glucosio;

g) contravvenzioni previste dall'articolo 4 dell'allegato *B* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, per la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata e degli altri surrogati del caffè;

h) contravvenzioni previste dall'articolo 4, comma 4°, dell'allegato *C* alla legge testè indicata, per la tassa sulla raffinazione degli olî minerali;

i) contravvenzioni previste dall'articolo 10, comma penultimo, dell'allegato *E* alla legge medesima, per la tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi;

l) contravvenzioni previste dall'articolo 8, comma penultimo, dell'allegato *F* alla ripetuta legge, per la tassa sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica;

m) contravvenzioni previste dagli articoli 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi doganali, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

n) contravvenzioni previste dall'articolo 25 del testo della legge sugli spiriti, approvato con R. decreto 30 gennaio 1896, n. 26;

o) contravvenzioni previste dall'articolo 49 del testo

unico della legge sul dazio di consumo, approvato con R. decreto 15 aprile 1897, n. 161.

Art. 5.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni alla legge sul lotto, purchè le pene applicabili od applicate e non pagate non eccedano le lire 300 e non trattisi di recidivi. Se tali pene superino le lire 300 e non eccedano lire 1000, sono ridotte alla metà;

b) per le contravvenzioni alle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi, e per le contravvenzioni, accertate con verbali agli effetti amministrativi, di cui all'articolo 38 del Regolamente 8 novembre 1900, n. 375, purchè le pene applicabili od applicate o non pagate non eccedano le lire 200 e non trattisi di recidivi. Se tali pene superino lire 200 e non eccedano lire 900 sono ridotte di un terzo.

Art. 6.

Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le pene, secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del Codice penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
F. Cocco-Ortu.
Carcano.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 469 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra e della Marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) ai renitenti ed agli omessi di leva nati negli anni fino al 1882 incluso, se appartenenti alla leva di terra, fino al 1881 incluso, se appartenenti alla leva di mare;

b) ai militari del R. esercito e della R. marina di qualsiasi classe, stati denunziati disertori per non avere risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, anteriormente alla data del presente decreto;

c) ai militari stati denunziati disertori per non avere risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento dell'esercito, oppure dell'articolo 90 della legge sulla leva marittima, o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 2.

I renitenti e gli omessi di leva, i disertori ed i mancanti nati negli anni sino al 1865 incluso, sono ammessi incondizionatamente all'amnistia.

La concessione dell'amnistia a quelli nati negli anni dal 1866 al 1882 è subordinata alla condizione che essi non più tardi del 31 dicembre 1903 regolino la loro posizione presentandosi alle Autorità nel Regno se qui residenti o rimpatriati dall'estero, ovvero alle RR. Autorità diplomatiche o consolari se residenti all'estero.

Nulla di meno coloro che risiedono all'estero, i quali, non avendo diritto all'assegnazione alla terza categoria od alla dispensa dal servizio militare e non essendo inabili al servizio stesso, risultino obbligati a compiere la ferma, saranno ammessi all'amnistia soltanto quando, dopo essersi presentati alle Autorità predette nel termine su accennato, rientrino nel Regno per compiere il loro servizio, non più tardi del 31 marzo 1904, se inscritti della leva di terra o militari dell'esercito; non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno se inscritti della leva di mare o militari del Corpo RR. Equipaggi.

Questi termini sono prorogati sino al 31 marzo e rispettivamente al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età, per coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui negli articoli 120 e 120 *bis* della legge sul reclutamento dell'esercito, ovvero negli articoli 43 e 43 *bis* della legge sulla leva marittima, oppure abbiano assunto la qualità di volontari di un anno ritardatari, a mente degli articoli 118 e 81 delle leggi su indicate.

Art. 3.

Coloro i quali, dopo aver regolato la loro posizione dinanzi alle Autorità predette, si presentino alle armi per compiere la ferma, se appartengono per età a classi di leva già per intero inviate in congedo illimitato saranno inviati;

a) in congedo illimitato dopo un solo periodo d'istruzione se ascritti alla leva di terra;

b) in licenza illimitata in attesa del congedo dopo

un anno di servizio nel Corpo RR. Equipaggi, se ascritti alla leva di mare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
F. COCCO-ORTU.
E. MORIN.
OTTOLENGHI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 17 settembre 1902, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre detto anno:

All'uditore Marinangeli Vincenzo, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Aquila con R. decreto del 28 luglio 1902, è assegnata l'indennità mensile di lire 100, dal giorno 18 agosto 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

Con decreti Ministeriali del 23 settembre 1902: registrati alla Corte dei conti il 20 ottobre detto anno:

All'uditore Bianchi Ugo, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Terni, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 11 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Todaro Vincenzo, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Marsala, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 2 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

Con decreti Ministeriali del 26 settembre 1902, registrati alla Corte dei conti il 20 ottobre detto anno:

All'uditore Natta Filippo, destinato in temporanea missione di vice-pretore alla pretura urbana di Genova, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 11 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Bemporad Arrigo, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Rimini, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 15 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

Con decreti Ministeriali del 27 settembre 1902, registrati alla Corte dei conti il 20 ottobre detto anno:

All'uditore Ortenzi Alberto destinato in temporanea missione di vice-pretore alla pretura urbana di Livorno, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 17 settembre 1902, a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Galifi Filippo, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Lercara Friddi, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 19 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Giordana Emilio, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Biella, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 19 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Manenti Ettore, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Piazza Brembana, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 19 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Oneglia Roberto, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Vercelli, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 19 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Stanzani Guido, destinato in temporanea missione di vice-pretore alla pretura urbana di Bologna, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 19 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

Con decreti Ministeriali del 30 settembre 1902, registrati alla Corte dei conti il 20 ottobre detto anno:

All'uditore Girotti Giuseppe, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Terni, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 17 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Forastiere Francesco Paolo, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Imola, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 19 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Martini Alfredo, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Sampierdarena, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 22 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Ripoli Ranieri, destinato in temporanea missione di vice-pretore al 2° mandamento di Milano, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 22 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

Con decreti Ministeriali del 2 ottobre 1902, registrati alla Corte dei conti il 20 dello stesso mese:

All'uditore Tagliatela Melchiorre, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Foggia, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 22 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Chiariello Luigi, destinato in temporanea missione di vice-pretore al 1° mandamento di Verona, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 24 settembre 1902 sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Fusco Giovanni, destinato in temporanea missione di vice-pretore al 1° mandamento di Spezia, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 25 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Iannucci Francesco, destinato in temporanea missione di vice-pretore al 1° mandamento di Spezia, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 25 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

Con decreti Ministeriali del 6 ottobre 1902, registrati alla Corte dei conti il 22 stesso mese:

All'uditore Giannini Renato, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Lucca, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 23 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Schermi Corradino, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Mussomeli, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 23 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Santelli Renzo, destinato in temporanea missione di vice-pretore al 4° mandamento di Milano, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 25 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Gallo Mario, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Carrara, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 27 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Mele Ascanio, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Carrara, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 27 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Viale Carlo Oreste, destinato in temporanea missione di vice-pretore al 1° mandamento d'Asti, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 27 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

Con decreti Ministeriali del 9 ottobre 1902, registrati alla Corte dei conti il 22 stesso mese:

All'uditore Cieri Michele, destinato in temporanea missione di vice-pretore al mandamento di Cesena, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 27 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Di Francia Carmine, destinato in temporanea missione di vice-pretore al 6° mandamento di Milano, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 27 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

All'uditore Intonti Raffaele, destinato in temporanea missione di vice-pretore alla pretura urbana di Milano, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal giorno 26 settembre 1902, sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione, da imputarsi sul capitolo 6 del bilancio.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con RR. decreti del 25 luglio 1902:

La Conserta Oreste — Bottino Angelo — Collo Angelo — Francini Saul — Vitale Francesco — Guagni Fabio — Ciulli Vittorio — Gianforme Luigi — Fusco Raffaele — Rosati Augusto — Merli Carlo — Bernaudo Mario Pasquale, diurnisti, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Maggini Francesco — Arconti Alberto — Morescalchi Carlo, aiutanti di 5ª classe a L. 1000, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Gallesio Giuseppe, diurnista, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Di Virgilio Emerico — Frangione Ottavio Carmelo, aiutanti di 5ª classe a L. 1000, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Nanni Vincenzo, diurnista, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Bartuli Francesco, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Dall'Orso Amedeo, diurnista, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Brignacca Giovanni, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Bianchi Francesco fu Tommaso, diurnista, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Costa Giovanni, aiutante di 5ª classe, nominato ufficiale di 3ª classe a L. 1200.

Fiorentini Pompeo — Cambruzzi Avellino, diurnisti, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Liccione Raffaele, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Arcangeli Giuseppe — Zo Giuseppe — Gentili Spinola Arturo, diurnisti, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Novelli Pietro Goffredo, aiutante di 4ª classe a L. 1200, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

De Piceis Polver Virginio, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Mirri Pietro, diurnista, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Baccarani Ugo, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Nieddu Gustavo, diurnista, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Bosi Camillo, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Cavallo Emilio — Roggiapane Benedetto — Maddalena Antonio, diurnisti, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Desio Beniamino, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Musi Carlo — Muzio Giacomo, diurnisti, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Volpe Domenico, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Moroni Giuseppe, diurnista, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Daller Manfredi, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Laurenzi Giuseppe — Rinaldo Bartolemeo, diurnisti, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Meli Benedetto — Bello Francesco, aiutanti di 5ª classe a L. 1000, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Goffi Enrico — Teodonio Cesare, diurnisti, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Fratini Pietro fu Pasquale, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Bastogi Ernesto, diurnista, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

D'Amato Rocco, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Melis Gino, diurnista, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Lentini Giovanni, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

Galateri Di Genola Carlo — Pascucci Angelo — Lanzara Alferio, diurnisti, nominati ufficiali di 5ª classe a L. 1200.

Gallo Luigi, aiutante di 5ª classe a L. 1000, nominato ufficiale di 5ª classe a L. 1200.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 348,737 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al n. 2227 della soppressa Direzione di Palermo), per L. 25, al nome di Russo-Bonavia Giuseppe fu *Angelo*, domiciliato in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Russo-Bonavia Giuseppe fu *Arcangelo*, domiciliato in Palermo, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stati notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 novembre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 4 0[0, cioè: N. 00,094 d' iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 252, al nome di Palamedesio *Ernestina* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Sozzago (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palamedesio *Antonia-Ernesta-Ermenegilda* di Pietro, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 ottobre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,243,061 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 20, al nome di Fava *Mercede* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Cambieri Ottavia fu Carlo, vedova Fava Filippo, domiciliata in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubbico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fava *Maria Mercede* fu Filippo, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 novembre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Ieri S. M. il Re, accompagnato dai suoi aiutanti di campo, si recò a Monte Mario, ed ivi, montato a cavallo, assistette alle manovre militari della guarnigione.

Stamane, alle ore 11, in una delle sale della Reggia è stato rogato, da S. E. il cav. Saracco, Presidente del Senato, quale ufficiale di stato civile della Corona, e da S. E. il comm. Giolitti, Ministro dell'Interno, quale notaio della Corona, l'atto di nascita di S. A. R. la Principessa Mafalda di Savoia. — Vi hanno assistito le LL. EE. il Presidente del Consiglio, on. Zanardelli, i cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata presenti in Roma, le rappresentanze del Parlamento, i Ministri e Sottosegratari di Stato, i membri delle case civili e militare delle LL. MM., il Sindaco di Roma e le principali Autorità e cariche di Corte.

L'atto di nascita verrà pubblicato nella parte ufficiale della *Gazzetta*.

Per la nascita di S. A. R. la Principessa Mafalda. — L'*Agenzia Stefani* pubblica:

In occasione della nascita della Principessa Mafalda, inviarono telegrammi di felicitazioni, per conto proprio e delle rispettive Colonie, le RR. Ambasciate di Berlino, Costantinopoli, Washington e Pietroburgo; le RR. Legazioni a Bukarest, Monaco di Baviera, all'Aja, Pekino, Caracas, Lima, Lisbona, Belgrado, Copenaghen, Tokio, Teheran, Buenos-Ayres, Messico e Stoccolma; le RR. Agenzie a Sofia e al Cairo; i RR. Consolati a Bangkok, Lione, San Domingo, Costantinopoli, Smirne, Amburgo, Tunisi, Salonicco, Malta e Porto Said.

Pellegrinaggio alla tomba di Vittorio Emanuele. — La Sezione di Roma della Società degli Ufficiali pensionati, ieri si adunò per decidere sull'adesione alla commemorazione del 25° anniversario della morte di Vittorio Emanuele II.

Ad unanimità la Sezione decise di costituirsi in Sottocomitato locale per concorrere alla buona riuscita del pellegrinaggio e di invitare tutte le Società militari e gli ufficiali in congedo a prender parte a questa patriottica manifestazione.

Servizi ferroviari sospesi. — La Direzione dell'esercizio delle Ferrovie del Mediterraneo comunica:

« Per la notevole affluenza di arrivi, la stazione di Arona si trova ingombra. Si deve quindi sospendere nei giorni 24, 25, 26 e 27 corr. ed in tutte le stazioni mediterranee del 1° Compartimento, della 1ª, 2ª e 3ª sezione Adriatica e delle ferrovie secondarie che vi si allacciano, l'accettazione di tutte le spedizioni a piccola velocità, a vagone completo ed in piccole partite, destinate ad Arona, nonchè in servizio cumulativo con l'Impresa di navigazione del Lago Maggiore, transitanti per Arona ».

Marina mercantile. — Il piroscafo *Montevideo*, della C. T. di Barcellona, il giorno 20 partì da San Juan Portorico per Genova. Ieri il piroscafo *Las Palmas*, della Veloce, da Capo Spartivento proseguì pel Brasile.

— La Navigazione generale italiana comunica: « Contrariamente alle notizie corse, il piroscafo *Bosnia*, affondato presso Sulina, non appartiene a questa società.

Soltanto il piroscafo *Rumenia*, come hanno annunciato i giornali, ebbe nei pressi di Cavak (Costantinopoli) una leggera collisione con un piroscafo inglese, senza riportarne alcun danno ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TRIESTE, 22. — Il *Piccolo* pubblica il resoconto di un'intervista del suo redattore viennese col ministro dell'istruzione pubblica, dott. de Hartel, sulla questione universitaria italiana in Austria.

Il ministro dichiarò che, per fare un'Università italiana, si deve cominciare dal completare prima l'unica Facoltà giuridica italiana che in embrione esiste ad Innsbruck; ond'egli per ora non può che gradualmente completare il numero delle cattedre parallele. Per fare di più gli occorrerebbe una legge che nelle attuali condizioni parlamentari non ha probabilità di ottenere. Non crede affatto si possa accogliere, per ragioni pratiche è per ragioni finanziarie, l'idea d'istituire Facoltà separate in tre diverse città italiane ed in ciò è d'accordo coi giudizi manifestati da uomini politici e di scienza delle varie provincie italiane. L'on. ministro conclude di essere animato dalle migliori intenzioni di accontentare gradualmente studenti e professori italiani e di essere sicuro che si addiverrà forse anche presto ad una soluzione soddisfacente.

ESSEN, 22. — Krupp è morto alle ore 4 del pomeriggio, nella villa Huegel, in seguito ad attacco di apoplessia.

MADRID, 22. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di rinforzare la guarnigione di Ceuta, inviandovi intanto una prima spedizione di seimila uomini di fanteria e di artiglieria.

ESSEN, 22. — La notizia della morte del barone Krupp ha prodotto nella cittadinanza profonda costernazione.

La signora Krupp non era presente alla morte del marito. Essa giungerà domani da Cassel.

Si assicura che il successore di Krupp nella direzione delle officine di Essen sarà suo cugino Arturo Krupp-Berndorf.

Si dice che Krupp aveva intenzione di partire oggi per Capri.

AJACCIO, 22. — In seguito a pioggie torrenziali, lungo la costa orientale della Corsica vi furono numerose inondazioni. Le comunicazioni ferroviarie sono interrotte; alcune case nel villaggio di Ghisonaccia sono crollate: gli abitanti dovettero fuggire. I danni sono enormi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 22 novembre 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 757,2.

Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 42.

Vento a mezzodì . . . . N moderato.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 12°,0. / Minimo 5°,6.

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 22 novembre 1902.

In Europa: pressione massima di 772 in Boemia; minima di 752 Nord-Ovest dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 2 mill. in Calabria e coste Sicule-Joniche, salito altrove fino a 5 mill. in Val Padana; temperatura quasi ovunque diminuita; pioggie sul versante Adriatico, Sud ed isole; nevicato in Piemonte, Lombardia ed Emilia; venti forti settentrionali sul versante Adriatico; mare agitato.

Stamane: cielo sereno sull'alto e medio versante Tirrenico; vario in Val Padana e Sardegna, nuvoloso altrove con pioggie; venti moderati o forti settentrionali; mare qua e là agitato.

Barometro: minimo a 757 sulle coste Sicule-Joniche, massimo a 767 in Val Padana.

Probabilità: venti settentrionali moderati o forti a Sud, deboli o moderati altrove; cielo vario con qualche pioggia sull'Italia meridionale e Sicilia, quasi ovunque sereno altrove; mare agitato lungo le coste meridionali; temperatura ancora in diminuzione.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 22 novembre 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	10 4	4 9
Genova	sereno	legg. mosso	6 1	2 5
Massa Carrara	sereno	calmo	9 3	1 3
Cuneo	coperto	—	3 8	— 2 5
Torino	nebbioso	—	1 9	— 0 8
Alessandria	—	—	—	—
Novara	nebbioso	—	2 2	— 4 8
Domodossola	coperto	—	3 9	— 1 0
Pavia	nebbioso	—	2 7	— 4 5
Milano	nebbioso	—	3 2	— 2 7
Sondrio	coperto	—	4 0	— 0 0
Bergamo	sereno	—	2 9	— 0 3
Brescia	sereno	—	2 6	— 2 8
Cremona	nebbioso	—	2 3	— 5 7
Mantova	nebbioso	—	3 4	— 1 2
Verona	sereno	—	5 4	— 0 5
Belluno	3/4 coperto	—	3 5	— 1 2
Udine	sereno	—	5 2	— 2 1
Treviso	sereno	—	6 2	— 1 5
Venezia	1/4 coperto	calmo	6 3	0 7
Padova	sereno	—	5 8	0 1
Rovigo	1/4 coperto	—	9 6	— 1 0
Piacenza	nebbioso	—	3 1	6 0
Parma	sereno	—	0 5	— 4 2
Reggio Emilia	sereno	—	1 3	— 4 0
Modena	sereno	—	2 3	— 3 8
Ferrara	sereno	—	5 1	— 1 4
Bologna	sereno	—	2 2	— 0 1
Ravenna	sereno	—	2 5	— 2 1
Forlì	1/4 coperto	—	2 8	— 0 2
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	8 1	1 9
Ancona	3/4 coperto	agitato	10 3	4 0
Urbino	3/4 coperto	—	2 5	— 0 9
Macerata	coperto	—	2 5	1 4
Ascoli Piceno	coperto	—	7 0	4 8
Perugia	3/4 coperto	—	6 4	1 8
Camerino	nebbioso	—	0 0	— 1 0
Lucca	sereno	—	8 5	— 0 4
Pisa	sereno	—	11 6	— 1 4
Livorno	sereno	calmo	9 4	2 5
Firenze	sereno	—	6 5	3 6
Arezzo	sereno	—	7 5	2 8
Siena	sereno	—	6 9	0 8
Grosseto	sereno	—	11 2	3 0
Roma	sereno	—	11 8	5 6
Teramo	coperto	—	6 5	4 0
Chieti	coperto	—	8 0	2 8
Aquila	3/4 coperto	—	5 6	1 9
Agnone	3/4 coperto	—	4 8	0 7
Foggia	coperto	—	10 8	6 0
Bari	coperto	agitato	12 0	7 0
Lecce	1/2 coperto	—	14 3	7 9
Caserta	1/4 coperto	—	13 7	7 0
Napoli	sereno	calmo	12 2	6 9
Benevento	coperto	—	10 1	6 8
Avellino	1/4 coperto	—	10 4	1 4
Caggiano	coperto	—	9 1	2 2
Potenza	piovoso	—	4 5	1 3
Cosenza	piovoso	—	12 2	6 7
Tiriolo	piovoso	—	8 5	— 2 0
Reggio Calabria	piovoso	legg. mosso	17 0	11 1
Trapani	3/4 coperto	molto agitato	17 5	11 0
Palermo	piovoso	grosso	15 6	7 7
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	16 0	11 0
Caltanissetta	piovoso	—	17 0	5 0
Messina	piovoso	calmo	15 8	11 0
Catania	piovoso	mosso	16 2	8 4
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	10 5
Cagliari	3/4 coperto	calmo	12 8	0 1
Sassari	sereno	—	7 6	3 2

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*